CS 21/12/95 sez.IV

TOSAP - TOSAPP - Natura della tassa e del canone concessorio - Coesistenza - Ammissibilit‡ - Determinazione dei criteri di commisurazione

Il canone di concessione e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono coesistere.

La determinazione della misura del canone in questione puÚ legittimamente essere basata sulle tariffe in vigore per la tassa per l

'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ancorchÈ il primo abbia natura dominicale e tributaria la seconda.

Non Ë quindi censurabile la scelta del Comune di determinare con atto generale, anzichÈ con atti puntuali i criteri di commisurazione del

canone concessorio.
(Omissis)

FATT0

Con ricorso al TAR dell'Emilia—Romagna notificato il 27 maggio 1993, il sig. Tosi Bruno ed i litisconsorti in epigrafe, titolari di autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico relative ad aziende commerciali in forma ambulante nel territorio del Comune di Rimini, impugnavano la deliberazione consiliare 19.3.1990 n. 781 e quelle giuntali 27.4.1/990 n. 996, 22.12.1990 n. 2872 e 31.12.1991 n. 3512, concernenti l'applicazione del canone sulle concessioni per occupazione di aree e spazi pubblici nonchÈ gli atti 25.5.1993 e 27.4.1993 con i quali l'amministrazione aveva chiesto il pagamento di detto canone per l'anno 1991.

Deducevano che le determinazioni comunali del canone della concessione di spazi e di aree pubbliche erano illegittime:

- 1) perchÈ avevano riguardo esclusivamente al regolamento comunale della T.o.s.a.p. e non erano ragguagliate anche ai criteri, di cui all'art.8 r.d. n.1740/ 1933, del valore economico della concessione ed al vantaggio che il concessionario ne ricavava;
- 2) perchÈ il Comune di Rimini aveva richiesto nel 1993 i canoni relativi all'anno 1991, mentre la legge stabiliva la contestualit‡ tra

determinazione del canone e rilascio della autorizzazione;

3) perchÈ, malgrado la natura dominicale del canone, erano motivate con esigenze di bilancio, cosÏ incorrendo in sviamento di potere. Resisteva al ricorso il Comune di Rimini.

II TAR adito — Sez. II, definiva il giudizio con sentenza 7 novembre 1994 n. 518, con cui accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti

impugnati.

Avverso tale sentenza il Comune di Rimini, con ricorso notificato il 22 febbraio 1995, propone appello al Consiglio di Stato con tre motivi.

Resistono all'appello Lazzarini Ersilia ed i litisconsorti indicati in epigrafe.

Con ordinanza 9 maggio 1995 n. 670 Ë stata accolta la domanda

incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata. All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso Ë passato in decisione.

DIRITTO

Il presente appello ripropone la questione di legittimit‡ dei criteri di determinazione dei canoni comunali per l'occupazione di aree e spazi

pubblici.

Il Comune di Rimini, nell'introdurre per la prima volta tale canone nel 1990, ai fini di determinare la misura ha preso a base il regolamento

comunale della T.o.s.a.p., la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ora, in ordine alla T.o.s.a.p. l'art. 194 comma 3 del r.d. 14 settembre 1931, n.1175, ora abrogato dall'art. 55 d.lgs. 15 novembre 1993 n.

507, disponeva: "La tassa Ë graduata a seconda dell'importanza della localit‡ ed Ë applicata unicamente in base alla superficie occupata".

In ordine al canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici, invece, l'art.8 comma 5 del r.d. 8 dicembre 1933 n. 1740, ora abrogato

dall'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, disponeva: "Nello stabilire la misura delle somme si avr‡ riguardo alle soggezioni che derivano alla strada. Si avr‡ riguardo anche al valore economico della concessione o della licenza ed al vantaggio che il concessionario

ne ricava, quando la concessione del suolo o dell'uso costituisca oggetto precipuo dell'intrapresa".

Orbene, i ricorrenti in primo grado si erano lagnati per l'appunto del fatto che il riferimento operato dal Comune al regolamento della T.o.s.a.p., e quindi ai criteri della importanza della localit‡ e della superficie occupata, costituiva una elusione rispetto ai criteri delle

soggezioni derivanti alla strada, del valore economico della concessione e del vantaggio del concessionario.

2.1. Per quanto attiene al criterio primario delle soggezioni derivanti alla strada, va rilevato che nella specie il regolamento comunale della

T.o.s.a.p., approvato con delibera consiliare del 29 luglio 1976 n. 500, commisurava la tassa a tre criteri specificativi delle occupazioni,

istituendo le relative categorie:

- a) l'ubicazione;
- b) la tipologia;
- c) la superficie.

CiÚ posto, vero Ë che T.o.s.a.p. e canone ricognitive hanno natura differente, tributaria l'una e dominicali l'altro, ma Ë vero altresÏ

ubicazione, tipologia e superficie delle occupazioni altro non sono che le possibili ragioni di soggezione della strada.

NÈ Ë censurabile, perchÈ conforme al principio di imparzialit‡, la

scelta del Comune di determinare con atto generale, anzichÈ con atti puntuali, i criteri di commisurazione del canone ricognitivo. CiÚ che, cosÏ operandosi, puÚ restarne escluso, Ë l'eventuale maggiore soggezione che dall'occupazione puÚ derivare alla strada per la

presenza di particolari condizioni dei luoghi: ma Ë appena il caso d'osservare che i ricorrenti in primo grado non aveva no interesse a dedurla.

2.2. – Quanto ai criteri del valore economico della concessione e del vantaggio del concessionario, il Comune di Rimini appellante ha dedotto con il secondo motivo la carenza di interesse all'impugnazione dei ricorrenti.

Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilit‡ del motivo argomentando dal fatto che si tratterebbe una eccezione proposta per la prima

volta in appello.

E' appena il caso di avvertire che il Comune di Rimini fa qui valere una eccezione pregiudiziale attinente a questione — l'interesse a ricorrere — rilevabile d'ufficio: non vi Ë dunque preclusione alcuna al suo esame

Nel merito, il motivo Ë fondato nei sensi appresso indicati. Va premesso che l'ambito applicavo dei criteri predetti non Ë generale, ma riguarda i casi nei quali "La concessione del suolo costituisca

oggetto precipuo dell'intrapresa".

CiÚ posto, quelli del valore economico della concessione e del vantaggio del concessionario, che sono espressi da indici certamente non

negativi, sono criteri incrementativi della misura del canone: si tratta di criteri stabiliti a tutela del patrimonio dell'ente pubblico.

Sotto questo profilo, i ricorrenti non hanno certamente interesse al motivo.

NÈ giova dedurre che l'interesse Ë quello al mancato pagamento del canone conseguente all'annullamento dei provvedimenti impugnati: l'interesse a ricorrere, anche quello strumentale, va verificato in relazione al contenuto complessivo del giudicato, dunque anche in relazione al contenuto conformativo.

E non Ë dato comprendere quale interesse possano avere i ricorrenti all'accertamento dell'applicazione necessaria di criteri incrementativi

della misura del canone.

2.3. - Nemmeno giova dedurre che l'applicazione dei criteri in esame in taluni casi avrebbe determinato una riduzione dei canoni, ad esempio per le attivit‡ esercitate in periferia e/o in zone di scarso traffico veicolare e pedonale rispetto ad altre esercitate in centro storico.

A parte il fatto che il criterio dell'ubicazione, essendo posto a fondamento della T.o.s.a.p., costituiva criterio indiretto anche dei canoni di

occupazione, puÚ effettivamente ipotizzarsi che i criteri suppletivi in esame vengano assunti ad ulteriore ragione di discriminazione tariffaria dei canoni tra diverse categorie di concessionari, con il risultato che alcune categorie pagherebbero canoni meno elevati ed altre

categorie canoni pi elevati.

Ma in ogni caso il motivo cosÏ come proposto dai ricorrenti in primo grado, che non hanno specificato l'ubicazione e le caratteristiche dei

loro esercizi, Ë inammissibile:

- a) se essi appartengono tutti alla categoria dei concessionari titolari di attivit‡ esercitate nel centro storico o comunque di maggior
- pregio, perchÈ non hanno interesse ad una maggiorazione dei loro canoni;
- b) se appartengono a differenti categorie, perchÈ il ricorso collettivo non Ë esperibile a tutela di posizioni soggettive confliggenti, quando il
- conflitto, come si verificherebbe nella specie, investe direttamente il risultato dell'impugnativa, che favorirebbe una categoria a detrimento
- di un'altra, e non soltanto le successive fasi procedimentali (sez. V, sent. 975/92);
- c) se appartengono tutti alla categoria dei concessionari titolari di attivit‡ esercitate nelle zone decentrate, perchÈ il ricorso non Ë stato
- notificato ad alcuno dei controinteressati: attese, infatti, la compiuta concretezza e specificit‡ delle determinazioni dei provvedimenti
- generali impugnati, come erano configurabili interessati al ricorso, cosÏ erano configurabili controinteressati, alcuni dei quali, ancorchÈ
- non espressamente menzionati, erano, nell'ambito locale "organico" del Comune di Rimini, facilmente individuabili.
- 3. Accertata l'inammissibilit per carenza di interesse a ricorrere del motivo del ricorso di primo grado concernente i criteri di determinazione dei canoni, resta conseguentemente assorbito il primo motivo dell'appello, con cui se ne contestava la fondatezza.
- 4. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittimi i provvedimenti impugnati per
- aver disposto il pagamento del canone anche per le concessioni in corso, per le quali non era stato determinato all'atto del rilascio. Anche questo motivo Ë fondato.
- Va premesso che la prima deliberazione comunale impugnata (la deliberazione consiliare 19.3.1990 n. 781) disponeva il pagamento dei
- canoni a decorrere dall'1.5.1990, dunque per l'avvenire, cosÎ come gli atti successivi, a nulla rilevando che gli atti puntuali di richiesta di
- pagamento, ricognitivi dei criteri stabiliti negli atti generali, siano stati comunicati soltanto nel 1993.
- NÈ giova in contrario argomentare dall'art. 8 del r.d. n. 1740/1933. Tale disposizione, sotto la rubrica: "Condizioni delle licenze e delle concessioni", stabilisce al comma 1 che "nell'atto che contiene la
- licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate" ed al comma 2 che "per le licenze o

per le concessioni di cui agli artt. 2, 3, e 6 primo comma, sono inoltre stabiliti la loro durata, la

somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e l'annuo canone".

La separata evidenza data al canone rispetto alle condizioni dipende dal fatto che il canone non sia una condizione, ma dal fatto che, per

le licenze o concessioni di cui trattasi, il canone Ë una condizione non discrezionale ma tassativa.

Ne consegue che, quando il comma 4 dell'art. 8 cit. statuisce che "le licenze e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate con la

facolt‡ dell'amministrazione competente di imporre nuove condizioni", tale disposizione deve intendersi riferita ad ogni genere di

condizione e quindi anche al canone (in senso conforme, sez. 111, par. 25 gennaio 1977 n. 200/75).

Diversamente opinando, si avrebbe la conseguenza assurda che la mancata determinazione di un canone all'atto del rilascio della concessione, come nel caso di specie, che ha gi‡ determinato un ingiustificato arricchimento del concessionario a detrimento dell'ente

pubblico, dovrebbe protrarsi fino alla scadenza della concessione senza alcun rimedio.

5. Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis)